



CITTÀ DI CANICATTÌ
 PROVINCIA DI AGRIGENTO
DIREZIONE V^a - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROT.N° _____ /P.M. DEL _____

Ordinanza n° 21 del S.O. / T.S.O. del 14-08-2015

OGGETTO: Prolungamento dell'Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di: _____

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza n° 20 del 07-08-2015, veniva disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, nei confronti del sig./ra _____

Vista la proposta motivata del dott. GIOVANNI BIVONA, sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'Ospedale presso il quale l'ammalato si trova ricoverato, di ulteriore prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con decorrenza dal 14-08-2015 per giorni 07 (SETTE) del sig./ra F. _____ A. _____ affetto da: "vedasi Certificato Medico allegato";

Visto che dalla stessa proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere il prolungamento degli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

Visti gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

Visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

ORDINA

il prolungamento, con decorrenza dal 14-08-2015 per giorni 07 (SETTE) del Trattamento Sanitario Obbligatorio dell'infermo di mente sig./ra _____ nato a _____ il 1-11-1911, residente a _____ in Via _____ n° 1, presso l'S.P.D.C. di SELACCA

DISPONE

- che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è il sig. CARMAZZA CARMELO;
- ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, li 14-08-2015

IL SINDACO
 RAG. VINCENZO CORBO

REPERTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato la presente Ordinanza al Sig. _____

per averne piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, consegnandone altro originale in mano di _____

Canicatti, li _____

IL NOTIFICATORE
(timbro dell'agente notificatore)

Prot. n. 31759/14.08.15



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 407111 • Fax 0922 401229

P.IVA e C.F. 02570930848

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA - SCIACCA

TEL: 0925/962512 0925 962513 Fax 0925 86230

Responsabile dott. Carmelo Chimera

Al Sig. Sindaco di Canicatti

fax 0922/734603

Prot. N° 181/15 SPDC

Oggetto: Proseguimento del Trattamento Sanitario Obbligatorio per infermi ricoverati successivamente al 16/5/78 (art. 3, comma 4, legge 180 del 13/5/78).

Si comunica che per l'Infermo Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED] e residente a [REDACTED], Via [REDACTED], 1 qui ricoverata con provvedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio, Ordinanza n. 20 del 7-08-2015, perché affetto da "Schizofrenia tipo indifferenziato, disturbi del comportamento di tipo psicotico, ritardo mentale moderato", persiste stazionaria la condizione psicopatologica caratterizzata da, turbe del comportamento, non consapevolezza di malattia, assenza di possibilità di adottare idonei interventi terapeutici extraospedalieri.

Si rende pertanto necessario il proseguimento del ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio con degenza presso questo Ospedale con presumibile durata di giorni 7 (sette). Occorre, pertanto, che la S.V. disponga il provvedimento relativo previsto dall'art. 3, comma 4, della legge N° 180/78.

Sciacca, li 13/08/15

Il Responsabile

Dott. Carmelo Chimera

In assenza del Responsabile
Dott. Giovanni Bivona

Regione Siciliana - A.S.P. di Agrigento
Dipartimento Salute Mentale - Sciacca
IL DIRIGENTE MEDICO DI P. LIV. A
DOTT. GIOVANNI BIVONA

1944

1944

1944

1944